Università Ca'Foscari Venezia

Università Ca' Foscari Venezia
Dorsoduro 3246, 30123 Venezia
P.IVA 00816350276 - CF 80007720271
www.unive.it

Decreto del Direttore Generale 2020

Oggetto: Autorizzazione all'individuazione di un fornitore, previa consultazione di mercato attraverso il M.E.P.A. di Consip S.p.A., con richiesta di offerta (R.D.O.) "aperta", per la sottoscrizione di un accordo quadro per la fornitura di materiale promozionale personalizzato per il merchandising di ateneo e per le esigenze delle strutture dell'Università - CIG 820138904F

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI: il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed in particolare l'art. 36, comma 2, lett. b) e l'art. 54, comma 3 che disciplina l'accordo quadro da affidarsi ad un solo operatore economico;

gli artt. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e s.m.i., in materia di obblighi di trasparenza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

l'art. 1, commi 449 e 450 della Legge 296/2006 e s.m.i.;

l'art. 1, comma 583 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTE le Linee Guida ANAC pubblicate all'indirizzo internet https://www.anticorruzione.it;

RICHIAMATI: il Regolamento di Ateneo per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, adottato con Decreto del Direttore Generale n. 752 prot. n. 49591 del 23 ottobre 2017 e s.m.i;

il Codice etico e di comportamento dell'Università Ca' Foscari Venezia adottato dall'Ateneo con Decreto Rettorale n. 1116 del 5.11.2019 e pubblicato sul sito web dell'Università;

il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) dell'Università Ca' Foscari Venezia, adottato ai sensi della L. n. 190 del 2012;

lo Statuto di Ateneo;

il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 255 del 04/04/2019 ed in vigore dall'11.04.2019;

il Decreto del Direttore Generale n. 409/2018 prot. n. 32869 del 07.06.2018 di individuazione dei poteri di sottoscrizione;

Il Decreto del Direttore Generale n. 58/2020 prot. n. 5123 del 26.01.2020 di allocazione dei budget ai centri di responsabilità e modalità di utilizzo dei medesimi per l'esercizio 2020;

il Decreto del Direttore Generale N. 82/2019, del 31/01/2019 relativo alla riorganizzazione, dal 01/02/2020, dell'Area Comunicazione e Promozione Istituzionale e Culturale, in particolare per quanto attiene l'istituzione del Settore "Global Merchandising";

CONSIDERATO che l'Università Ca' Foscari Venezia, con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 175 del 13.12.2019, ha stabilito di produrre una linea di prodotti di merchandising recante il proprio stesso logo al fine di migliorare la percezione del proprio brand (brand enhancement). Tale operazione sarà effettuata legando il proprio logo e marchio a prodotti di qualità che saranno commercializzati attraverso canali preferenziali ed esclusivi. L'Università Ca' Foscari Venezia per le esigenze dell'Amministrazione Centrale e per quelle delle Strutture decentrate, necessita di

materiale promozionale personalizzato da utilizzare anche in occasione di eventi, convegni o altro;

CONSIDERATA la necessità di procedere all'individuazione di un fornitore, con il quale sottoscrivere un accordo quadro, per l'affidamento della fornitura di materiale promozionale personalizzato da effettuarsi secondo le necessità degli uffici dell'Amministrazione Centrale e delle strutture decentrate con autonomia contabile dell'Università Ca' Foscari Venezia per le necessità sopra descritte;

DATO ATTO che è stata condotta l'analisi dei fabbisogni presso gli uffici dell'Amministrazione centrale e presso le strutture decentrate di Ateneo al fine di individuare le tipologie di materiale promozionale da porre in gara e procedere altresì all'aggregazione dei relativi fabbisogni;

CONSIDERATO altresì che si stima che l'importo complessivo della fornitura di cui all'oggetto, per 30 (trenta) mesi ammonta ad euro 98.050,00= IVA esclusa;

PRESO ATTO che con Decreto del Direttore Generale n.104/2020 prot. n. 8007 del 06.02.2020 è stato autorizzato l'aggiornamento del programma biennale degli acquisti delle forniture e dei servizi 2020/2021 dell'Amministrazione Università Ca' Foscari Venezia approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 dicembre 2019;

VERIFICATO che, per la fornitura di cui necessita l'Ateneo, alla data del presente provvedimento, non risulta attiva/o:
- convenzione stipulata dalla Consip S.p.A., di cui all'art. 26 della legge n. 488/99 e s.m.i.;
- accordo quadro stipulato dalla Consip S.p.A.;
- il sistema dinamico di acquisizione gestito dalla Consip S.p.A.;

VERIFICATO che è stato attivato da Consip S.p.a. il bando BENI di abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione "Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro";

RITENUTO di procedere all'individuazione del fornitore, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa consultazione di mercato attraverso il M.E.P.A. della Consip S.p.A., con richiesta di offerta (R.D.O.) "aperta" a tutti gli operatori economici abilitati al bando "Beni" "Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro" entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, con aggiudicazione a favore del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che gli operatori economici invitati dovranno essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;

ACQUISITO il codice identificativo gara CIG 820138904F per l'affidamento della fornitura in oggetto;

DATO ATTO che non è stato richiesto il C.U.P. in quanto non obbligatorio ai sensi dell'art 11 della Legge 3/2003;

DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e all'art. 15 del Codice etico e di comportamento di Ateneo, nei confronti del responsabile unico del procedimento;

PRESO ATTO che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo;

CONSIDERATO che gli ordinativi di spesa derivati dall'accordo quadro in oggetto graveranno sui capitoli di spesa delle rispettive strutture ordinanti.

DECRETA

Art. 1 Di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., l'avvio della consultazione di mercato attraverso il M.E.P.A. della Consip S.p.A., con richiesta di offerta (R.D.O.) "aperta" a tutti gli operatori economici abilitati al bando "Beni" "Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro" entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, per l'individuazione di un fornitore con il quale sottoscrivere un accordo quadro per l'affidamento della fornitura di materiale promozionale personalizzato da effettuarsi, secondo le necessità dell'Università Ca' Foscari Venezia, per un importo stimato pari a euro 98.050,00 IVA esclusa.
L'aggiudicazione avverrà a favore del prezzo più basso offerto ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 2 Di approvare il capitolato speciale.

Art. 3 Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida ANAC n. 3 il dott. Enrico Sartor è il Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 4 La spesa stimata complessiva di € 119.621,00= (IVA compresa) graverà sui rispettivi budget delle strutture ordinanti.

Art. 5 Di disporre che, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il presente provvedimento venga pubblicato sul sito web dell'Ateneo nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Marcato

VISTO: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott. Enrico Sartor

ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIALE PERSONALIZZATO PER IL MERCHANDISING DI ATENEO E PER LE ESIGENZE DELLE STRUTTURE DELL'UNIVERSITA'

CIG: 820138904F

CAPITOLATO SPECIALE

PREMESSA

L'Università Ca' Foscari Venezia ha stabilito di produrre una linea di prodotti di merchandising recante il proprio stesso logo al fine di migliorare la percezione del proprio brand (brand enhancement). Tale operazione sarà effettuata legando il proprio logo e marchio a prodotti di qualità che saranno commercializzati attraverso canali preferenziali ed esclusivi.

L'Università Ca' Foscari Venezia per le esigenze dell'Amministrazione Centrale e per quelle delle Strutture decentrate, necessita anche di materiale promozionale personalizzato da utilizzare in occasione di eventi, convegni o altro.

I prodotti, previsti nell'Allegato 2 del Capitolato Speciale, che ne costituisce parte integrante, dovranno riportare logo e il marchio dell'Ateneo secondo le modalità indicate nel successivo articolo 5, previo accordo con il RUP.

Logo e marchio saranno resi disponibili dall'Ateneo esclusivamente per tale finalità.

Art. 1 – OGGETTO E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente capitolato disciplina le modalità e le condizioni di affidamento, in via non esclusiva, di fornitura di materiale promozionale vario per le esigenze dell'Ateneo con le caratteristiche e quantità stimate indicate nell'Allegato Modulo offerta prezzi (Allegato 2), durante il periodo di validità dell'accordo quadro (da stipulare con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

Si precisa che le quantità del materiale di cui all'**Allegato 2 a)** potranno essere acquistate unicamente dalla struttura ordinante Ufficio Comunicazione e Promozione di Ateneo mentre quelle di cui all'**Allegato 2 b)** potranno essere commissionate da tutte le altre strutture ordinanti così come meglio

precisate al successivo art. 4. Su indicazione dell'Ufficio Comunicazione e Promozione di Ateneo alcune quantità indicate nell'Allegato 2 a) potranno essere messe a disposizione delle altre strutture ordinanti.

Tenuto conto della precisazione di cui al comma precedente, le strutture ordinanti dell'Università potranno commissionare, nel periodo di durata dell'accordo quadro, ordinativi complessivamente fino alla concorrenza dell'importo dell'accordo stesso.

Qualora alla scadenza dell'accordo quadro l'importo complessivo degli ordinativi sia inferiore a quello dell'accordo medesimo, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni e/o pretendere alcuna indennità, risarcimento o compenso a qualunque titolo.

L'accordo quadro ha una durata di **30 mesi**, con decorrenza dalla sottoscrizione, ovvero una minore durata qualora l'importo dell'accordo venga esaurito prima della predetta scadenza.

Qualora alla scadenza dell'accordo quadro non sia stato esaurito l'intero importo contrattuale, l'Università si riserva la facoltà di prorogare l'accordo fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione da trasmettere al Fornitore, mediante posta elettronica certificata (PEC), almeno 5 (cinque) giorni solari prima della scadenza dell'accordo medesimo.

ART. 2 – PROCEDURA DI GARA – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'accordo quadro sarà affidato mediante procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., di seguito anche Codice, con ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip S.p.A., previa consultazione degli operatori economici abilitati al "Bando/Categoria Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro (BENI)" con aggiudicazione a favore del prezzo più basso offerto, sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La gara sarà espletata tramite richiesta di offerta (R.d.O.) "aperta" sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione accessibile sul portale www.acquistinretepa.it.

Alla RDO "aperta" possono partecipare non solo gli operatori economici già iscritti al portale denominato "Acquisti in rete P.A.", ma anche gli operatori non iscritti a detto portale al momento della pubblicazione della RDO, purché abilitati entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere fatte pervenire entro il termine indicato nella RDO nell'apposita area "Comunicazioni" del sistema MEPA.

E' onere del concorrente visionare costantemente nella piattaforma MEPA le eventuali comunicazioni inserite dal responsabile unico del procedimento (di seguito anche RUP) relative alla RDO in questione e visibili nell'area "Comunicazioni".

Ogni concorrente, attraverso la piattaforma MEPA, dovrà presentare, entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte indicato nella RDO, la documentazione di seguito indicata:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

- **Dichiarazione** (Allegato 1) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, con cui lo stesso, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito dal codice penale e dalle leggi speciali ai sensi dell'art. 76 del predetto D.P.R. 445/2000 dichiara:

1. che l'operatore economico non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione di cui 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2. che nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice non sussistono cause di esclusione di cui al predetto art. 80, commi 1 e 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
3. che i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice sono i seguenti:
   3.1 (**per i soggetti in carica**, riportare nominativo, dati anagrafici, codice fiscale, carica sociale e relativa durata);
   3.2 (**per i soggetti cessati** dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della presente procedura, riportare nominativo, dati anagrafici, codice fiscale, carica sociale e relativa data di cessazione)
4. di non aver affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 e s.m.i.;
5. di accettare senza riserva alcuna il presente capitolato;
6. di aver diritto alla riduzione della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Codice per ……. (precisare le motivazioni per le quali il concorrente ha diritto alla riduzione della garanzia provvisoria);
7. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013) che, per quanto compatibili, ai sensi dell'art. 2, comma 3, dello stesso decreto si applicano ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa appaltatrice, nonché degli obblighi previsti dal Codice Etico e di Comportamento adottato dall'Ateneo con Decreto Rettorale n. 1116 del 5/11/2019 e pubblicato sul sito web dell'Università. Di impegnarsi, altresì, in caso di aggiudicazione, a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori i suddetti Codici, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile;
8. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente procedura, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR 2016/679.
9. di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata;
10. di accettare che l'importo minimo del singolo ordinativo ammonta ad € 50,00= (cinquanta) IVA esclusa salvo quanto indicato al successivo art. 4;

- **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.b della deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 dell'ANAC sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa;

- Garanzia provvisoria di cui al successivo art. 14 dell'importo di euro 1.961,00 (Euro millenovecentosessantuno/00);

Si applica l'istituto del soccorso istruttorio secondo quanto previsto all'art. 83, comma 9, del Codice.

OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica, inferiore all'importo posto a base di gara di cui al successivo art. 3, compilata utilizzando l'Allegato 2) MODULO OFFERTA PREZZI, che dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa.

Il modulo di offerta economica generato automaticamente dalla piattaforma MEPA dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

L'Ateneo si riserva di procedere all'affidamento anche in presenza di una sola offerta.

Il contratto d'appalto sarà sottoscritto con firma digitale al di fuori della piattaforma MEPA.

Il RUP individuerà le offerte anomale utilizzando uno dei metodi di cui all'art. 97 commi 2 e 2bis del Codice. Non si procederà al calcolo dell'anomalia di cui all'art. 97 commi 2 e 2bis, qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque.

Si procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2 e 2bis dell'art. 97 del Codice.

L'esclusione automatica non opera qualora il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

Nel caso di offerta anomala, il RUP procederà alla verifica di anomalia secondo le modalità di cui all'art. 97 del Codice.

Art. 3 – QUANTITATIVO DI FORNITURA - IMPORTO STIMATO

Il Fornitore si obbliga ad eseguire gli ordinativi di fornitura in base ai prezzi unitari offerti in sede di gara, utilizzando il Modulo offerta prezzi (Allegato 2), applicati alle effettive quantità ordinate e fornite. I prezzi unitari così definiti sono determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli e si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'accordo quadro e dell'eventuale proroga. I quantitativi indicati negli Allegato 2, devono ritenersi stimati e non vincolanti per l'Ateneo.

L'importo stimato per 30 mesi dell'accordo quadro a base di gara ammonta a € 98.050,00= (novantottomilacinquanta/00) Iva esclusa.

Art. 4 – ORDINATIVI DI FORNITURA

Le strutture ordinanti dell'Ateneo provvederanno all'invio degli ordinativi di fornitura mediante e-mail/pec.

L'ordinativo minimo di fornitura ammonta ad € 50,00 (cinquanta/00) IVA esclusa. Resta salva la facoltà del Fornitore di accettare ordinativi di importo inferiore, salvo il rimborso delle spese di spedizione.
Il Fornitore dovrà garantire l'esecuzione di tutti gli ordinativi di fornitura trasmessi dalle strutture ordinanti entro il termine di validità dell'accordo quadro.
Di seguito si riportano a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo l'elenco delle strutture ordinanti:

1) Per quanto ai prodotti ed alle quantità di cui all'**Allegato 2 a)**

- Ufficio ACPIC

2) Per quanto ai prodotti ed alle quantità di cui all'**Allegato 2 b)**

a) Amministrazione Centrale:

- Rettorato
- Area Comunicazione e Promozione Istituzionale e Culturale
- Area Pianificazione e Programmazione Strategica (APPS)
- Area ADISS

b) Dipartimenti e altre Strutture:

- Dipartimento di Economia
- Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali
- Dipartimento di Management
- Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica
- Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi
- Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati
- Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea
- Dipartimento di Studi Umanistici
- Ca' Foscari School for International Education (CFSIE)
- Collegio Internazionale Ca' Foscari
- Centro Europeo Interuniversitario di Ricerca
- Ca' Foscari Challenge School (CFCS)
- Centro Interdipartimentale "Scuola Interdipartimentale in Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli Scambi Internazionali"

Art. 5 – PERSONALIZZAZIONE DEI PRODOTTI

Tutti i prodotti dovranno essere personalizzati con il logo/marchio Ca' Foscari. Il fornitore dovrà inserire nel sistema MEPA, tra i documenti richiesti, un "render" grafico, in pdf, per ogni prodotto offerto, riportante l'immagine del prodotto offerto comprensiva di logo / marchio dell'università che visualizzi una proposta di dimensione e di posizionamento del logo/marchio sui prodotti medesimi.
Le dimensioni definitive ed il posizionamento definitivo del logo/marchio Ca' Foscari dovrà avvenire previo accordo con il RUP, prima dell'avvio dell'accordo quadro.

Per i prodotti e le quantità indicate nell'Allegato 2 b) al Fornitore potrà essere richiesto dalle strutture ordinanti di aggiungere altri loghi relativi a parteners di Ateneo, sponsor, ecc, unitamente alle specifiche tecniche, da utilizzarsi esclusivamente per la personalizzazione dei prodotti oggetto del presente Accordo Quadro. E' fatto divieto di utilizzare i suddetti loghi al di fuori dei prodotti di cui sopra e di commercializzare tali prodotti con i loghi di Ca' Foscari al di fuori di tale accordo quadro.

Art. 6 – TERMINI DI CONSEGNA

Il Fornitore si impegna a dare esecuzione agli ordinativi di fornitura entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi successivi al giorno in cui l'ordinativo viene ricevuto.

Art. 7 – LUOGHI DI CONSEGNA

Il Fornitore si impegna ad eseguire la fornitura del materiale promozionale, presso tutte le sedi dell'Università Ca' Foscari in Venezia centro storico, isole e terraferma (comprese eventuali sedi che saranno acquisite dall'Ateneo nel corso del periodo di validità dell'accordo quadro), che verranno indicate nei singoli ordinativi di fornitura. Parte del materiale dovrà essere consegnato altresì alla ditta che sarà incaricata della gestione dell' E-Commerce, che comunque avrà sede in provincia di Venezia.

Art. 8 – QUALITA' DEI PRODOTTI

Tutti i prodotti offerti dovranno essere nuovi di fabbrica e conformi alle norme di legge o regolamentari che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto.

Il Prodotto ed il relativo confezionamento devono essere realizzati con l'uso di materie prime non nocive e devono comunque avere forme e finiture tali da non arrecare danni all'utilizzatore finale

I prodotti offerti dovranno essere di ottima qualità, ove indicato dovranno essere della medesima marca richiesta o, in alternativa, qualitativamente identici o di qualità superiore.

In particolare i prodotti offerti dovranno essere conformi alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dei Prodotti medesimi ai fini della sicurezza degli utilizzatori.

In particolare viene richiesto che i prodotti di cui all'Allegato 2, ove previsto, debbano essere conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 4 aprile 2013 e s.m.i. per l'acquisto di carta. Al primo classificato, ai fini dell'aggiudicazione, verrà richiesto di comprovare la conformità ai CAM suddetti dei prodotti offerti, mediante la produzione di certificazioni.

Art. 9 – CAMPIONATURA

Nel caso in cui vengano offerti in gara prodotti con marche diverse da quelle indicate nel modulo offerta prezzi (ove precisate), gli stessi prodotti dovranno essere qualitativamente identici o di qualità superiore a quelli richiesti dall'Ateneo. L'impresa prima classificata, ai fini dell'aggiudicazione, dovrà

produrre a proprie spese Ufficio Comunicazione e Promozione di Ateneo, presso la sede in Dorsoduro 3246 – 30123 Venezia, un campione per ciascuna tipologia di prodotto offerto, entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla richiesta della Stazione Appaltante, al fine di provvedere alle necessarie verifiche di qualità. La campionatura resterà nella disponibilità dell'Ateneo.

Qualora i prodotti della campionatura non risultassero di qualità identica o superiore ai prodotti richiesti, l'impresa dovrà provvedere a sostituirli entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi. Qualora la campionatura sostituita non sia conforme al presente capitolato l'impresa è esclusa.

Il Fornitore si impegna a consegnare i prodotti offerti in campionatura ed accettati dalla Stazione Appaltante, salvo la sostituzione degli stessi qualora non siano disponibili sul mercato.

Nel caso di sopravvenuta indisponibilità dei prodotti offerti in sede di gara, durante la durata dell'Accordo Quadro, il Fornitore dovrà:

- comunicare tempestivamente all'Ufficio Comunicazione e Promozione di Ateneo, via pec all'indirizzo protocollo@pec.unive.it, l'indisponibilità con indicazione delle motivazioni degli stessi;
- consegnare all'Ufficio Comunicazione e Promozione di Ateneo, presso la sede in Dorsoduro 3246 – 30123 Venezia la campionatura dei nuovi prodotti;
- garantire, per la nuova fornitura, le medesime caratteristiche tecniche e qualitative dei prodotti offerti in sede di gara o caratteristiche superiori;
- garantire la fornitura dei diversi prodotti, una volta verificata dall'Ufficio Comunicazione e Promozione di Ateneo a mezzo campione, agli stessi prezzi di quelli offerti in gara.

Art. 10 – RESI

Qualora la struttura ordinante riscontrasse che la merce consegnata non è conforme all'ordinativo di fornitura, la stessa provvederà a informare tempestivamente il Fornitore con e-mail o posta elettronica certificata.

In tal caso, il Fornitore dovrà provvedere, a proprie spese, alla sostituzione della merce entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di non conformità, ritirando la merce non conforme all'ordinativo, secondo le modalità concordate con la struttura ordinante. Rimane salvo diverso termine concordato con il RUP.

Art. 11 – ONERI E SPESE A CARICO DEL FORNITORE

Sono a carico del Fornitore tutte le spese relative al trasporto e consegna al piano presso le sedi che verranno indicate negli ordinativi di fornitura.

Il Fornitore dovrà trasmettere mensilmente e comunque a richiesta, a far data dalla stipula dell'accordo quadro, all'Ufficio Comunicazione e Promozione di Ateneo tramite e-mail alla casella di posta elettronica merchandising@unive.it, in un file excel, un report contenente le seguenti informazioni:

- strutture ordinante;
- cig derivato relativo all'ordinativo di fornitura della struttura ordinante;

- importo complessivo dell'ordinativo di fornitura;
- quantitativo richieste per ciascuna tipologia di prodotto.

Art. 12 – NOMINA DEL REFERENTE DELLA FORNITURA

L'Aggiudicatario della fornitura, oggetto del presente capitolato speciale, ai fini della stipula del contratto, si obbliga a comunicare all'Ateneo il nominativo (e-mail e cell.) di un referente che avrà il compito di gestire gli ordinativi di fornitura nonché gli eventuali reclami.
In caso di sostituzione, assenza o impedimento del coordinatore, il Fornitore deve comunicare tempestivamente il nominativo di un sostituto.

Art. 13 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora il Fornitore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del presente capitolato secondo le modalità ed entro i termini ivi previsti, l'Università potrà ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal Fornitore stesso, al quale saranno addebitati i maggiori costi e i danni eventualmente subiti dall'Università. Rimane salva, in ogni caso l'applicazione delle penali di cui all'art. 15.
In tal caso, l'Università potrà rivalersi sulle competenze dovute al Fornitore e, occorrendo, sulla garanzia definitiva, che dovrà essere reintegrata tempestivamente, dandone comunicazione mediante PEC all'Ufficio Comunicazione e Promozione di Ateneo.

Art. 14 – GARANZIA PROVVISORIA

I concorrenti che intendono partecipare alla gara dovranno costituire una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base di gara sotto forma di fideiussione. L'importo intero della garanzia ammonta a **Euro 1.961,00 (Euro millenovecentosessantuno/00).**
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia dovrà riportare la dicitura <<Garanzia provvisoria – ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE PERSONALIZZATO PER IL MERCHANDISING DI ATENEO E PER LE ESIGENZE DELLE STRUTTURE DELL'UNIVERSITA' – CIG 820138904F ___>>, e prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;

- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Università;
- l'impegno del fideiussore (anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria), a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all' articolo 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario. Rimane salvo quanto previsto all'art. 93, comma 8 del Codice.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, D.M. 19 gennaio 2018, n. 31 pubblicato in GU n.83 del 10-4-2018 - Suppl. Ordinario n. 16.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione dell'accordo quadro dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione dell'accordo quadro medesimo.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al comma precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Restano salve le ulteriori ipotesi di riduzione previste dal comma 7 dell'art. 93 del Codice.

Per fruire del beneficio della riduzione della garanzia, il concorrente dovrà allegare alla garanzia provvisoria la documentazione attestante il diritto alla riduzione della garanzia stessa. In alternativa, il beneficio alla riduzione della garanzia dovrà essere autocertificato nella dichiarazione di cui all'allegato 1.

Nel caso di r.t.i. e di consorzio ordinario, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento o il consorzio ordinario siano in possesso delle certificazioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice.

Nel caso di consorzi di cui alla lettera b) e c) dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il concorrente potrà godere della riduzione della garanzia nel caso in cui le predette certificazioni siano possedute dal consorzio.

La garanzia dell'aggiudicatario resterà vincolata fino alla costituzione della garanzia definitiva.

NEL CASO DI RTI COSTITUENDI, LA GARANZIA PROVVISORIA DEVE ESSERE INTESTATA A TUTTI I CONCORRENTI ASSOCIANDI.

Nel caso in cui vengano prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno adeguare il periodo di validità della garanzia provvisoria al nuovo termine di presentazione delle offerte, salva diversa ed espressa comunicazione da parte dell'Università.

Art. 15 – GARANZIA DEFINITIVA

L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 103 del Codice, è obbligato a costituire a favore dell'Università una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo dell'accordo quadro.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia opera per tutta la durata dell'accordo quadro e, comunque, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'accordo quadro medesimo.

Il Fornitore ha l'obbligo di prorogare la garanzia qualora l'accordo quadro venga prorogato dall'Ateneo.

Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice per la garanzia provvisoria. Per fruire di tali riduzioni, l'aggiudicatario dovrà allegare alla garanzia definitiva le certificazioni in originale o copia conforme all'originale, attestanti il diritto alla riduzione dell'importo della garanzia.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta del Fornitore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, D.M. 19 gennaio 2018, n. 31 pubblicato in GU n.83 del 10-4-2018 - Suppl. Ordinario n. 16.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Università.

La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la decadenza dell'affidamento. In tal caso l'Università si riserva di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal Fornitore con la sottoscrizione dell'accordo quadro, comprese quelle derivanti dalle singole richieste di fornitura trasmesse dalle strutture ordinanti dell'Ateneo, e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno a favore dell'Ateneo.

Qualora la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte, il Fornitore dovrà provvedere tempestivamente al reintegro della stessa, dandone comunicazione scritta mediante PEC all'Ufficio Comunicazione e Promozione di Ateneo. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Fornitore.

L'Università ha diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle forniture nel caso di risoluzione contrattuale disposta in danno dell'esecutore.

In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria/assicurativa è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art. 16 – RECESSO DELL'UNIVERSITA'

L'Università si riserva il diritto di recedere unilateralmente dall'accordo quadro in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, da comunicare al Fornitore mediante PEC, senza che il Fornitore abbia diritto a indennizzo, a qualsiasi titolo, anche risarcitorio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile. Rimane salvo il diritto del Fornitore al pagamento delle forniture regolarmente rese fino alla data di ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Università.

Art. 17 – PENALI

Il Fornitore sarà tenuto al pagamento delle seguenti penali:

1) € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi di consegna di cui al precedente articolo 6;
2) € 100,00 (cento/00) per la sostituzione della merce non conforme alla campionatura accettata ai sensi dell'art. 9;
3) € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo nella consegna in caso di resi di cui all'art. 10;

Tutte le penali saranno prelevate dalle competenze dovute al Fornitore. In ogni caso, l'Università ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali. L'applicazione delle penali, non esclude comunque il diritto dell'Università al risarcimento di eventuali maggiori danni.

Il diritto al pagamento delle penali sorge per l'Università automaticamente per il solo verificarsi dell'inadempimento, senza che sia all'uopo necessaria la messa in mora del Fornitore.

L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore all'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali medesime.

Art. 18 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Università si riserva di risolvere di diritto l'accordo quadro, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa dichiarazione scritta da comunicarsi al Fornitore con posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

- reiterati ritardi (almeno 3) nella consegna della merce rispetto ai termini di cui all'art. 6;
- reiterati ritardi (almeno 3) nella sostituzione della merce non conforme all'ordinativo di fornitura, rispetto ai termini di cui all'art. 10;
- mancato reintegro della garanzia ai sensi dell'art. 15;
- qualora la somma delle penali di cui all'art. 17 applicate agli ordinativi di fornitura superi il 10% (dieci per cento) dell'importo dell'accordo quadro (IVA esclusa);
- violazione della tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo art. 20.
- violazione del divieto di cessione di cui all'art. 23;
- perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 80/2016 e s.m.i.;
- consegna della merce non conforme alle caratteristiche richieste in sede di gara;
- consegna dei prodotti non conformi ai CAM ove previsti;
- violazione del codice etico e di comportamento di Ateneo di cui al successivo art. 26.

Salva diversa determinazione dell'Ateneo da comunicarsi mediante posta elettronica certificata al Fornitore, all'esclusivo fine di garantire la continuità della fornitura, la risoluzione dell'accordo quadro determinerà la risoluzione di diritto dei singoli ordinativi di fornitura in corso.

In tutti i casi di risoluzione dell'accordo quadro, l'Università avrà diritto di escutere, senz'altro avviso, a titolo di penale, l'intero importo della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni.

ART. 19 – ULTERIORI CASI DI RISOLUZIONE

L'Università si riserva di risolvere l'accordo quadro durante il periodo di sua efficacia nei casi di cui all'art. 108, comma 1, del Codice.

L'Università procederà inoltre alla risoluzione dell'accordo quadro qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Nel caso di risoluzione dell'accordo quadro, il Fornitore, ai sensi dell'art. 108, comma 5, del Codice, ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Si applicano i commi 3, 4 e 8 dell'art. 108 del Codice.
L'accordo quadro, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012 (convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135), è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di disponibilità di convenzione Consip per le prestazioni oggetto del presente appalto.

Art. 20 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9bis, della L. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione contrattuale.
Il Fornitore, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, si impegna a darne comunicazione all'Università e alla prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Venezia.

Art. 21 – MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le strutture ordinanti provvederanno al pagamento del materiale consegnato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, previo accertamento della regolarità della fornitura, a mezzo mandato di pagamento tramite l'Istituto di Credito che effettua il servizio di cassa per l'Università.
Il materiale sarà fatturato ai prezzi offerti dall'aggiudicatario con la RDO che rimarranno fissi e invariabili per l'intera durata dell'accordo quadro e dell'eventuale proroga.
Il Fornitore, quindi, non potrà vantare il diritto di altri compensi, ovvero adeguamenti, revisioni o aumenti dei prezzi offerti.
Il pagamento della fattura avverrà, inoltre, solo previo accertamento della regolarità contributiva del Fornitore. A tal fine, l'Università acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) attestante la posizione contributiva del Fornitore.
La fattura elettronica dovrà riportare:

- il CIG derivato e il codice univoco ufficio indicati nei vari ordinativi di fornitura;
- la dicitura "scissione dei pagamenti art. 17-ter del D.P.R. 672/1973".

Il pagamento avverrà sul conto corrente bancario dedicato ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010 e s.m.i. che sarà comunicato dal Fornitore.
Il Fornitore provvederà a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva del Fornitore, la struttura ordinante tratterà dal pagamento dovuto al Fornitore, l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva sarà disposto dall'Università direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
Al fine del pagamento di corrispettivi di importo superiore a € 5.000,00 (Euro cinquemila/00), l'Università provvederà, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.01.2008 n. 40.

Art. 22 – SPESE CONTRATTUALI

Gli oneri fiscali (imposta di bollo ed eventuale imposta di registro per registrazione in caso d'uso) relativi al contratto sono a carico del Fornitore, senza diritto di rivalsa.

Art. 23 – DIVIETO DI CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO/ORDINATIVI DI FORNITURA

L'accordo quadro/ordinativo di fornitura non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 106, comma 1, lett. d) punto 2 del Codice.

Art. 24 – DOMICILIO E CONTROVERSIE

Il domicilio, per ogni effetto di legge, viene eletto dall'Università in Venezia, Dorsoduro 3246, e dal Fornitore presso la propria sede legale. Il Fornitore si obbliga a comunicare tempestivamente all'Università ogni eventuale variazione della sede legale.
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Università e il Fornitore, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione dell'accordo quadro/ordinativi o, comunque, a questi connessi è competente, in via esclusiva, il Foro di Venezia.

Art. 25 – FALLIMENTO DEL FORNITORE

L'Università, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento delle prestazioni in oggetto.
L'affidamento avviene alle medesime condizioni offerte dall'originario aggiudicatario in sede di gara.
Rimane salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti dell'art. 110 del Codice.

ART. 26 – CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

Le disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013), per quanto compatibili, ai sensi dell'art. 2, comma 3, dello stesso decreto si applicano ai collaboratori a qualsiasi

titolo dell'impresa appaltatrice, si applicano altresì le disposizioni del Codice Etico e di Comportamento adottato dall'Ateneo con Decreto Rettorale n. 1116 del 5/11/2019 e pubblicato sul sito web dell'Università.
Il Fornitore si impegna, in caso di aggiudicazione, a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto

Art. 27 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

Successivamente all'aggiudicazione, al fine di pervenire alla sottoscrizione dell'accordo quadro, l'impresa aggiudicataria dovrà trasmettere tempestivamente, e comunque non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di aggiudicazione, all'Ufficio Comunicazione e Promozione di Ateneo dell'Ateneo la seguente documentazione:

1. garanzia definitiva di cui all'art. 15;
2. polizza RCT di cui all'art. 24, unitamente alla quietanza del pagamento del premio;
3. coordinate bancarie (codice IBAN) ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.;
4. persona di riferimento (tel., cell., e-mail, PEC) per la gestione operativa dell'accordo quadro e dei singoli ordinativi di fornitura in oggetto.

Art. 28 – INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione di dati personali" e s.m.i. e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679), i dati personali, forniti per la sottoscrizione del contratto, saranno raccolti per le finalità di gestione dello stesso nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata. In ogni momento il Fornitore potrà esercitare nei confronti dell'Ateneo i diritti previsti agli articoli dal 15 al 22 del GDPR 2016/679. Il titolare del trattamento è l'Università Ca' Foscari Venezia nella persona del Magnifico Rettore. Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è l'avv. Giorgia Masina.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale nel rispetto della normativa sopra richiamata.

Art. 29 – NORMATIVA APPLICABILE

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capitolato si applicano le condizioni generali di contratto relative al bando del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura di "Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro (BENI)" il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e le disposizioni del codice civile regolanti la materia.

FIRMATO
Il RUP
Dott. Enrico Sartor